



Comune di Tenero-Contra

Via Stazione 7
6598 Tenero

Telefono: 091 735 16 50
www.tenero-contra.ch
cancelleria@tenero-contra.ch

Tenero, 5 febbraio 2021

INFORMAZIONE PER LA POPOLAZIONE

Indennità di perdita di guadagno per Coronavirus

Gentili signore,
Egredi signori,
Cari genitori,

purtroppo siete recentemente stati informati della decisione di chiudere il nostro Istituto scolastico, dal 5 febbraio 2021 fino al termine delle vacanze di Carnevale.

Una delle misure imposte concerne la messa in quarantena di tutti i bambini dell'Istituto scolastico. Ci rendiamo conto che a livello familiare non è semplice riorganizzare, in particolare con così poco preavviso, la propria vita privata e professionale.

Il servizio di accudimento, per ovvi motivi di quarantena, non può essere organizzato. Informiamo tuttavia i genitori toccati dalla chiusura che con la nuova Legge COVID-19 sono state emanate delle direttive che disciplinano il diritto a ricevere le indennità di perdita di guadagno (IPG) per provvedimenti legati al Coronavirus.

Uno dei genitori dei bambini in quarantena, a condizione che già non svolga un'attività da casa in telelavoro, ha diritto a ricevere un'indennità di perdita di guadagno per l'accudimento di figli inferiori ai 12 anni, pari all'80% del reddito mensile medio soggetto all'AVS (ciò vale sia per i lavoratori dipendenti che per gli indipendenti).

La richiesta deve essere effettuata dal datore di lavoro alla propria Cassa di compensazione e alla stessa devono essere allegate le ultime 3 buste paga e un attestato di chiusura delle scuole, che vi sarà fornito dalla nostra Direzione scolastica.

Alleghiamo alla presente circolare le direttive per l'ottenimento dell'indennità, nonché il formulario di richiesta della stessa.

A disposizione per ulteriori informazioni, con i migliori saluti.

**IL MUNICIPIO
LA DIREZIONE SCOLASTICA**

Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020

Stato 18 gennaio 2021



In breve

Con la nuova legge COVID-19 la Confederazione e i Cantoni hanno la competenza di emanare provvedimenti di contenimento della pandemia di coronavirus. A sua volta, occorre compensare le conseguenze economiche di questi provvedimenti attraverso le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Il diritto alle indennità può essere fatto valere fino al 30 giugno 2021.

Genitori, persone in quarantena, indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto ad un'indennità per la perdita di guadagno.

Dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, anche le persone vulnerabili avranno diritto all'indennità, a condizione che non possano svolgere il loro lavoro da casa.

L'indennità non è versata automaticamente. Ne faccia richiesta tramite il formulario presso la *cassa di compensazione* competente.

Le prestazioni sono pagate a posteriori mensilmente.

Le indennità sono versate dalle casse di compensazione AVS.

Diritto all'indennità

1 Chi ha diritto ad un'indennità?

- I genitori di figli che devono interrompere l'attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita.
- Le persone che devono interrompere l'attività lucrativa perché sono state messe in quarantena.
- Gli indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda la cui struttura deve chiudere in seguito a provvedimenti cantonali o federali.
- Gli indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda la cui manifestazione è stata annullata, non è stata autorizzata da un'autorità cantonale o che non può aver luogo a causa di provvedimenti federali.
- Gli indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito da lavoro soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi.
- I lavoratori – salariati e indipendenti – particolarmente vulnerabili se non possono svolgere la loro attività lucrativa da casa (telelavoro) e, di conseguenza, sono dispensati dall'esercitare la loro attività lucrativa.

Indennità per i genitori

2 Quali condizioni devono essere adempiute?

I genitori di figli di età inferiore a 12 anni che devono interrompere la loro attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita, hanno diritto all'indennità se, al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa

- sono obbligatoriamente assicurati all'AVS (il che implica avere il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera); e
- esercitano un'attività lucrativa salariata o indipendente.

Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad esempio la chiusura o l'attività ridotta delle scuole, delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, oppure se la custodia è diventata impossibile, poiché era assunta da una persona che ha dovuto mettersi in quarantena.

I genitori di giovani con disabilità che ricevono un supplemento per cure intensive dell'AI hanno diritto all'indennità fino a che i figli compiono 18 anni e quelli di giovani che frequentano istituzioni o scuole speciali chiuse in seguito ai provvedimenti del Consiglio federale vi hanno diritto fino a che i figli compiono 20 anni. Per i genitori di giovani che vengono integrati in una scuola regolare e non ricevono un supplemento per cure intensive, il diritto all'indennità cessa invece quando i figli compiono 12 anni.

3 Si ha diritto all'indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?

Quando è possibile lavorare da casa, in linea di massima non sussiste il diritto all'indennizzo. Salariate e salariati che attuano il telelavoro hanno diritto ad un'indennità qualora vi sia una perdita di guadagno effettiva e il datore di lavoro riduca di fatto il loro salario.

4 Si ha diritto all'indennità anche durante le vacanze scolastiche dei figli?

Durante le vacanze scolastiche i genitori non hanno diritto all'indennità. Se però la custodia pianificata non può essere disponibile a causa della quarantena, i genitori hanno diritto all'indennità.

5 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il quarto giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni di diritto.

6 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto si estingue di fatto quando è stata trovata una soluzione per la custodia, l'obbligo di quarantena è stato revocato o la struttura di custodia è stata riaperta.

7 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio soggetto all'AVS dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l'importo massimo dell'indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7 350 franchi ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi al giorno).

Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno già percepito un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all'indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

8 Esempio di calcolo per salariati

Antonia B. lavora come impiegata di commercio in una ditta. I suoi figli non possono più andare a scuola dal 17 settembre 2020 e lei deve custodirli. Il suo salario mensile di agosto 2020 ammontava a 5 400 franchi. La sua indennità ammonta a 144 franchi al giorno ($5\,400 \times 0,8 / 30$ giorni = 144 franchi/giorno).

9 Esempio di calcolo per indipendenti

Karim C. è indipendente ed ha un negozio di barbiere. Per il calcolo della sua indennità è determinante il salario annuale considerato, che è servito all'ultima fissazione dei contributi AVS, dell'anno precedente il diritto, ricalcolato in giorni. Se deve accudire di persona i suoi figli a causa della quarantena o della chiusura della struttura di custodia, l'indennità è calcolata sull'ultima decisione di fissazione dei contributi del 2019. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Karim C. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ($45\,000 \times 0,8 / 360$ giorni = 100 franchi/giorno).

10 Entrambi i genitori hanno diritto all'indennità?

Ogni genitore che adempie le condizioni ha diritto all'indennità. Tuttavia, è versata una sola indennità per giorno di lavoro.

Se entrambi i genitori hanno diritto all'indennità, è competente un'unica cassa di compensazione, ovvero quella del genitore che fa valere il suo diritto per primo.

11 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

L'indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l'avente diritto percepisce già prestazioni di un'altra assicurazione sociale o privata, non ha diritto alla presente indennità. Nel caso in cui continui a versare il salario, l'indennità va al datore di lavoro.

I salariati che beneficiano dell'indennità per lavoro ridotto non hanno diritto per lo stesso periodo anche alla presente indennità.

Indennità per le persone messe in quarantena

12 Quali condizioni devono essere adempiute?

Le persone messe in quarantena su prescrizione medica o su ordine di un'autorità che devono interrompere la loro attività lucrativa hanno diritto all'indennità se, al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:

- sono obbligatoriamente assicurate all'AVS (il che implica avere il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera); e
- esercitano un'attività lucrativa salariata o indipendente.

Vi hanno diritto anche i genitori i cui figli sono in quarantena.

Chi si mette in auto-quarantena dopo una notifica di contatto dell'app SwissCovid non ha diritto all'indennità. Per avervi diritto è necessario, anche in questi casi, una prescrizione medica o l'ordine di un'autorità.

Qualora manifestate dei sintomi di malattia, siete risultati positivi al test del virus o il vostro datore di lavoro vi ha posto in congedo poiché appartenete a un gruppo a rischio, non avete diritto all'indennità di perdita di guadagno Corona.

Chi a partire dal 6 luglio 2020 si reca in una regione a rischio e dopo il rientro in Svizzera si deve mettere in quarantena non ha diritto all'indennità di perdita di guadagno Corona.

Questa regolamentazione non si applica alle persone di ritorno da un Paese che, al momento dell'entrata nel Paese, non figurava nell'elenco degli Stati a rischio e allora non potevano prevedere, in base a una comunicazione ufficiale, che il Paese in questione sarebbe stato inserito nell'elenco durante il viaggio.

Nel caso in cui continui a versare il salario, l'indennità va al datore di lavoro.

13 Si ha diritto all'indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?

Se l'attività lucrativa può essere esercitata mediante il telelavoro, non si ha diritto all'indennità.

14 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni di diritto.

15 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa al termine della quarantena, ma al più tardi dopo il versa-

mento di dieci indennità giornaliera. Se successivamente viene ordinata una nuova quarantena, può nascere un nuovo diritto ad al massimo dieci indennità giornaliera.

16 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio soggetto all'AVS dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l'importo massimo dell'indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7 350 franchi ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi/giorno).

Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno già percepito un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all'indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

17 Esempio di calcolo per i salariati

Marta M. lavora come venditrice presso una ditta. Il 17 settembre 2020 il medico la pone in quarantena. Il suo tipo di attività non permette di svolgere telelavoro. Il suo salario mensile di agosto 2020 ammontava a 5 400 franchi. La sua indennità giornaliera è quindi di 144 franchi ($5\,400 \times 0,8 / 30$ giorni = 144 franchi/giorno).

18 Esempio di calcolo per indipendenti

Marco P. è indipendente e gestisce un Take away. Il 17 settembre 2020 è stato posto in quarantena dal suo medico. Per il calcolo della sua indennità è determinante il salario annuale considerato, che è servito all'ultima fissazione dei contributi AVS, dell'anno precedente il diritto, ricalcolato in giorni. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Marco P. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ($45\,000 \times 0.8 / 360$ giorni = 100 franchi/giorno).

19 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

L'indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l'avente diritto percepisce già prestazioni di un'altra assicurazione sociale o privata, non può far valere il diritto alla presente indennità.

Ad esempio, se una persona messa in quarantena percepisce indennità giornaliera di un'assicurazione malattie, non ha diritto alla presente indennità.

Ulteriori informazioni sulla quarantena sono disponibili sul *sito Internet dell'UFSP*.

Indennità per le persone particolarmente vulnerabili che sono dispensate dall'esercitare la loro attività lucrativa

20 Quali condizioni devono essere adempiute?

Le persone che non sono state vaccinate e che soffrono di una delle patologie preesistenti sottoelencate, così come le donne incinte, sono considerate come persone particolarmente vulnerabili:

- Ipertensione arteriosa
- Malattie cardiovascolari
- Malattie croniche delle vie respiratorie
- Diabete
- Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
- Cancro
- Obesità

Chiunque appartenga al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili e debba interrompere l'attività lucrativa perché, per motivi organizzativi o di altro tipo, non è in grado di svolgere l'attività lucrativa da casa (telelavoro), ha diritto all'indennità se:

- è obbligatoriamente assicurato all'AVS (il che implica avere il domicilio o esercitare un'attività lucrativa in Svizzera)
- esercita un'attività lucrativa salariata o indipendente.

La richiesta dell'indennità deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l'appartenenza del richiedente al gruppo di persone particolarmente a rischio ai sensi dell'*allegato 7 dell'ordinanza 3 COVID-19*.

Nel caso in cui continui a versare il salario, l'indennità va al datore di lavoro.

21 Si ha diritto all'indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?

Se l'attività lucrativa può essere esercitata mediante il telelavoro, non si ha diritto all'indennità.

22 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione ma non prima del 18 gennaio 2021.

23 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa non appena la persona vulnerabile può riprendere la sua attività lucrativa. In ogni caso il diritto è concesso al massimo fino al 28 febbraio 2021.

24 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio soggetto all'AVS dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l'importo massimo dell'indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7 350 franchi ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi/giorno).

Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno già percepito un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo.

25 Esempio di calcolo per i salariati

Marta M. lavora come venditrice presso una ditta. Soffre di malattie cardiovascolari ed è quindi una persona particolarmente vulnerabile. Il suo tipo di attività non permette di svolgere telelavoro. Il suo salario mensile di gennaio 2021 ammontava a 5 400 franchi. La sua indennità giornaliera è quindi di 144 franchi ($5\,400 \times 0,8 / 30$ giorni = 144 franchi/giorno).

26 Esempio di calcolo per indipendenti

Marco P. è indipendente e gestisce un Take away. Soffre di diabete ed è quindi una persona particolarmente vulnerabile. Per il calcolo dell'indennità è determinante il reddito annuo, convertito in guadagno giornaliero, che è servito per l'ultima fissazione dei contributi AVS relativa al 2019. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Marco P. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ($45\,000 \times 0,8 / 360$ giorni = 100 franchi/giorno).

27 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

L'indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l'avente diritto percepisce già prestazioni di un'altra assicurazione sociale o privata, non può far valere il diritto alla presente indennità.

Esempio: se una persona particolarmente vulnerabile percepisce un'indennità giornaliera di un'assicurazione malattia, non ha diritto alla presente indennità.

Indennità per i lavoratori indipendenti nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati

28 Quali condizioni devono essere adempiute?

Gli indipendenti nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda hanno diritto all'indennità se:

- hanno dovuto chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti federali o cantonali;
- non hanno potuto organizzare la/le manifestazione(i) prevista(e) a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la/le manifestazione(i) non ha/hanno potuto essere approvata(e);
- in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. L'attività lucrativa è ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se nel mese per il quale è presentata la richiesta la cifra d'affari è inferiore almeno del 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019 e il reddito da lavoro soggetto all'AVS nel 2019 ammontava almeno a 10 000 franchi. Per il diritto all'indennità fino al 18 dicembre 2020, è determinante una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento. La soglia della diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento si applica solo a partire dal 19 dicembre 2020. Coloro che, nel corso del mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento hanno diritto all'indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per verificare la diminuzione della cifra d'affari, si prende in considerazione l'intero mese di dicembre. Chi attesta invece, nel corso del mese di dicembre, una diminuzione pari almeno al 55 per cento, ha diritto all'indennità per l'intero mese civile;
- i coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda devono subire una perdita di guadagno nel mese in cui sussiste il diritto.

29 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione.

30 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa di fatto se il provvedimento è stato soppresso o non vi è più alcuna perdita di guadagno.

In linea di principio occorre presentare una nuova richiesta di indennità per ogni mese civile. Per il periodo tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020 è sufficiente una sola richiesta.

31 A quanto ammonta l'indennità?

Per gli indipendenti l'indennità ammonta all'80 per cento del reddito soggetto all'AVS su cui si basano i contributi d'acconto per il 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso degli indipendenti, l'importo massimo è raggiunto con un reddito soggetto all'AVS di 88 200 ($88\,200 \times 0,8 / 360$ giorni = 196 franchi al giorno).

Se è già stata percepita un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all'indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

L'indennità per i coniugi, rispettivamente per i partner registrati di persone indipendenti che lavorano nell'azienda ammonta all'80 per cento del reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. L'importo massimo dell'indennità giornaliera di 196 franchi corrisponde a una perdita salariale mensile di 7 350 franchi ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi al giorno).

32 Esempio di calcolo

Teo B. è un musicista indipendente. A seguito delle misure cantonali, la sua esibizione al LAC del 20 ottobre 2020 è stata disdetta. Per il calcolo della sua indennità è determinante il salario annuale considerato, che è servito all'ultima fissazione dei contributi AVS, dell'anno precedente il diritto, ricalcolato in giorni. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Teo B. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ($45\,000 \times 0,8 / 360$ giorni = 100 franchi/giorno).

33 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

Indipendenti che hanno dei salariati alle loro dipendenze, possono richiedere un'indennità per lavoro ridotto per i loro collaboratori. Per sé stessi devono invece richiedere questa indennità.

Indennità per persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati

34 Quali condizioni devono essere adempiute?

Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati hanno diritto all'indennità se:

- hanno dovuto chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti federali o cantonali;
- non hanno potuto organizzare la/le manifestazione(i) prevista(e) a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la/le manifestazione(i) non ha/hanno potuto essere approvata(e).
- in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. L'attività lucrativa è ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se nel mese per il quale è presentata la richiesta la cifra d'affari è inferiore almeno del 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019 e il reddito da lavoro soggetto all'AVS nel 2019 ammontava almeno a 10 000 franchi. Per il diritto all'indennità fino al 18 dicembre 2020, è determinante una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento. La soglia della diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento si applica solo a partire dal 19 dicembre 2020. Coloro che, nel corso del mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento hanno diritto all'indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per verificare la diminuzione della cifra d'affari, si prende in considerazione l'intero mese di dicembre. Chi attesta invece, nel corso del mese di dicembre, una diminuzione pari almeno al 55 per cento, ha diritto all'indennità per l'intero mese civile.

35 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione.

36 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa di fatto se il provvedimento è stato soppresso o non vi è più alcuna perdita di guadagno.

In linea di principio occorre presentare una nuova richiesta di indennità per ogni mese civile. Per il periodo tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020 è sufficiente una sola richiesta.

37 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità corrisponde all'80 per cento della perdita di salario attestata nel mese da indennizzare in rapporto al reddito soggetto all'AVS del 2019, ma al massimo a 196 franchi giornalieri. L'importo massimo dell'indennità giornaliera è di 196 franchi, ciò che corrisponde a una perdita di salario di 7 350 franchi mensili ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi/giorno).

38 Esempio di calcolo

Gianni M. è socio di una S.a.g.l. In seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, deve limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. La cifra d'affari nel mese per il quale presenta richiesta è stata inferiore del 60 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019.

Per il calcolo della sua indennità è determinante la perdita di guadagno convertita in reddito giornaliero rispetto al salario mensile medio nel 2019. La perdita di guadagno è quindi moltiplicata per 0,8 e divisa per 30 giorni. Nel caso di Gianni M., la perdita di guadagno ammonta a 3000 franchi, il che corrisponde a un'indennità di 80 franchi al giorno ($3000 \times 0,8 / 30$ giorni = 80 fr. al giorno).

Chi non ha subito una perdita di guadagno non ha diritto a l'indennità.

Richiedere l'indennità

39 Dove richiedere l'indennità?

L'indennità non è versata automaticamente. Inoltre la richiesta tramite il formulario del sito web della sua cassa di compensazione. La cassa competente è quella dove lei paga i contributi alle assicurazioni sociali. Trova gli indirizzi su <https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti>.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione gennaio 2021. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo è disponibile su www.avs-ai.ch.

6.13-21/01-I

Richiesta IPG per il coronavirus in caso di quarantena, di cessazione della custodia dei figli e per persone



particolarmente vulnerabili

Indicazioni

Inoltre la richiesta per e-mail, se possibile in formato PDF assieme agli allegati, alla Cassa di compensazione presso la quale è iscritto come indipendente o alla quale è iscritto il suo datore di lavoro.

L'indennità sarà versata solo per i giorni effettivi. Il pagamento avviene a posteriori mensilmente.

Le persone che hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa per misure di quarantena, hanno diritto al massimo a 10 indennità giornaliere.

I genitori, che hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa, perché la custodia dei figli da parte di terzi è venuta a cadere, hanno diritto ad un'indennità giornaliera unica anche se entrambi i genitori hanno dovuto interrompere l'attività lavorativa. Per entrambi i genitori è competente la stessa cassa. Ogni genitore deve annunciarsi per la riscossione della prestazione.

Le persone che possono svolgere la loro attività tramite il telelavoro, non hanno diritto all'indennità, se non vi è un'effettiva perdita di guadagno o il datore di lavoro riduce di fatto il salario. Il datore di lavoro riceve copia della decisione di versamento dell'indennità.

Le persone particolarmente vulnerabili hanno diritto a un'indennità per il periodo di dispensa dall'esercizio dell'attività lucrativa, a condizione che non siano in grado di svolgere la loro attività lucrativa da casa (telelavoro). Il diritto sorge, al più presto, a partire dal 18 gennaio 2021 e dura, al più tardi, fino al 28 febbraio 2021.

1. Dati personali del richiedente

1.1 Cognome

indicare anche quello da celibe/nubile

1.2 Tutti i nomi

nome usuale in maiuscolo

1.3 Data di nascita

gg, mm, aaaa

1.4 Numero d'assicurato

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.

Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d'assicurazione malattie.

1.5 Indirizzo

Via, numero

CAP, Luogo

Telefono / Cellulare

E-mail

1.6 Coordinamento

Ha o potrebbe avere diritto a prestazioni di altre assicurazioni sociali o private durante il periodo di interruzione dell'attività lucrativa? (p.es. Indennità giornaliera per malattia, indennità per lavoro ridotto)

sì no

Che tipo di indennità?

Allegati: Conteggi di prestazione e decisioni

2. Indicazioni sull'attività lavorativa prima dell'interruzione

Elenchi tutti i datori di lavoro. La richiesta va presentata a una sola cassa di compensazione. L'indennità non può essere richiesta più volte.

Se l'attività lucrativa può essere svolta da casa (telelavoro), non si ha diritto all'indennità. Tuttavia, il diritto sussiste se vi è un'effettiva perdita di guadagno e il datore di lavoro riduce di fatto il salario.

2.1 Lei svolge l'attività lucrativa come dipendente?

sì no

Nome e indirizzo di tutti i datori di lavoro

Numero di conteggio del datore di lavoro

se applicabile

E-mail

Telefono

Nome e indirizzo di tutti i datori di lavoro

Numero di conteggio del datore di lavoro

se applicabile

E-mail

Telefono

A quanto ammontava il suo salario lordo sottoposto all'AVS nel mese precedente al diritto all'indennità?

x 12 x 13

Durante il periodo in cui ha interrotto l'attività ha continuato a percepire un salario?

sì no

In caso di prosecuzione di pagamento del salario, l'indennità sarà versata al suo datore di lavoro.

Può svolgere la sua attività anche tramite telelavoro?

sì no

P.f. indichi l'importo della sua perdita di guadagno

In franchi o in percentuale

È sottoposto/a a imposte alla fonte?

sì no

Allegati:

Conteggio di salario degli ultimi 3 mesi di tutti i datori di lavoro.

Attestazione del datore di lavoro sulla riduzione del salario o la temporanea riduzione del grado

Attestazione del datore di lavoro sulla perdita di guadagno durante il telelavoro

2.2 È indipendente?

sì no

Cassa competente

Numero di conteggio

È sottoposto/a a imposte alla fonte?

sì no

3. Motivo dell'interruzione dell'attività lavorativa

- 3.1 Interruzione della custodia dei figli sotto i 12 anni da parte di terzi
- 3.2 Interruzione della custodia nel caso di bambini e giovani colpiti da problemi di salute
- 3.3 Interruzione dell'attività lucrativa a causa di misure di quarantena
- 3.4 Dispensa dall'attività lucrativa a causa dell'appartenenza al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili

3.1 Interruzione della custodia dei figli sotto i 12 anni da parte di terzi

L'altro genitore ha già inoltrato una richiesta?

- sì no

Presso quale Cassa di compensazione?

L'altro genitore esercita un'attività lucrativa? (Sussiste il diritto ad una sola indennità al giorno)

- sì no

Informazioni sull'altro genitore

Cognome

indicare anche quello da celibe/nubile

Tutti i nomi

nome usuale in maiuscolo

Data di nascita

gg, mm, aaaa

Numero d'assicurato

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.

Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d'assicurazione malattie.

Elenchi tutti i figli che non hanno ancora compiuto 12 anni e che non hanno potuto usufruire della custodia da parte di terzi a causa della temporanea chiusura della struttura o di misure di quarantena. Durante le vacanze scolastiche non sussiste alcun diritto, salvo se la persona o la struttura che avrebbero dovuto assumere la custodia sono state messe in quarantena.

Cognome	Nome	Data di nascita gg, mm, aaaa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Motivo della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi

- Chiusura della struttura (struttura di custodia collettiva diurna, scuola dell'infanzia, scuola, istituto speciale)
- Quarantena

Periodi in cui la custodia da parte di terzi non è stata possibile

da gg, mm, aaaa	a gg, mm, aaaa	numero di giorni Indicare solo giorni interi	Perdita di guadagno in franchi o in percentuale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Allegati:

Attestazione della temporanea chiusura della struttura

Attestazione della messa in quarantena, certificato medico o ordinanza ufficiale

3.2 Interruzione della custodia nel caso di bambini e giovani colpiti da problemi di salute

L'altro genitore ha già inoltrato una richiesta?

sì no

Presso quale Cassa di compensazione?

L'altro genitore esercita un'attività lucrativa? (Sussiste il diritto ad una sola indennità al giorno)

sì no

Informazioni sull'altro genitore

Cognome

indicare anche quello da celibe/nubile

Tutti i nomi

nome usuale in maiuscolo

Data di nascita

gg, mm, aaaa

Numero d'assicurato

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.

Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d'assicurazione malattie.

Elenchi tutti i figli con problemi di salute che non hanno potuto usufruire della custodia da parte di terzi a causa della temporanea chiusura della struttura o di misure di quarantena. Durante le vacanze scolastiche non sussiste alcun diritto, salvo se la persona o la struttura che avrebbero dovuto assumere la custodia sono state messe in quarantena.

Cognome

Nome

Data di nascita

gg, mm, aaaa

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Motivo della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi

Chiusura della struttura

Quarantena

Nome e indirizzo della scuola / dell'istituto

Periodi in cui la custodia da parte di terzi non è stata possibile

da gg, mm, aaaa	a gg, mm, aaaa	numero di giorni Indicare solo giorni interi	Perdita di guadagno in franchi o in percentuale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Allegati:

Nel caso di istituti e scuole speciali: attestato della chiusura e conferma che non vi è una proposta alternativa dell'istituto o della scuola speciale.

In caso di supplemento per cure intensive: copia della decisione

Attestazione della messa in quarantena, certificato medico o ordinanza ufficiale

3.3 Interruzione dell'attività lucrativa a causa di misure di quarantena

In questo caso non si tratta di persone a rischio o persone che si sono messe in auto-quarantena o auto-isolamento. La quarantena deve essere ordinata da parte di un medico o di un'autorità in caso di contatto con una persona infetta rispettivamente di un caso sospetto.

La notifica di contatto dell'app SwissCovid non basta per far nascere il diritto all'indennità. Anche in questo caso occorre che la quarantena sia stata prescritta da un medico oppure ordinata da un'autorità.

Le persone che si ammalano di COVID-19 non hanno diritto all'indennità. L'eventuale continuazione del pagamento del salario in caso di malattia deve essere discussa con il datore di lavoro.

Le persone che si recano in una regione a rischio a partire dal 6 luglio 2020 e al rientro in Svizzera devono mettersi in quarantena non hanno per principio diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Questa regolamentazione non si applica, se il Paese di destinazione non figurava nell'elenco degli Stati a rischio al momento della partenza e allora non si poteva prevedere, in base a una comunicazione ufficiale, che il Paese in questione sarebbe stato inserito nell'elenco durante il viaggio.

Quarantena

da	a
<input type="text"/>	<input type="text"/>
gg, mm, aaaa	gg, mm, aaaa
La quarantena è necessaria in seguito al rientro da un Paese a rischio?	Da quale Paese è rientrato/a?
<input type="radio"/> sì	<input type="text"/>
<input type="radio"/> no	
Data di partenza	Data di ritorno
<input type="text"/>	<input type="text"/>
La quarantena è stata ordinata?	
<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no	
Da chi (medico, altro)?	
<input type="text"/>	

Allegati:

Attestazione della messa in quarantena, certificato medico o ordinanza ufficiale

In caso di rientro da un Paese a rischio: attestazione circa la partenza, il ritorno e la comunicazione dell'obbligo di quarantena

3.4 Dispensa dall'attività lucrativa a causa dell'appartenenza al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili

Il diritto è riconosciuto a coloro che appartengono al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili di cui fanno parte le donne incinte e le persone non vaccinate che soffrono di una delle seguenti malattie:

- Ipertensione arteriosa
- Malattie cardiovascolari
- Malattie croniche delle vie respiratorie
- Diabete
- Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
- Cancro
- Obesità

Alla richiesta deve essere allegato un certificato medico che attesti che il richiedente appartiene al gruppo di persone particolarmente vulnerabili. Le persone che sono in grado di svolgere la loro attività lucrativa da casa (telelavoro) non hanno diritto all'indennizzo. Se l'attività lucrativa può essere svolta solo parzialmente da casa, sussiste un diritto parziale alla perdita di guadagno. L'effettiva perdita di guadagno deve essere certificata dal datore di lavoro.

Devo interrompere la mia attività lucrativa perché appartengo al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili.

da	a
<input type="text"/>	<input type="text"/>
gg, mm, aaaa	gg, mm, aaaa
<input type="checkbox"/> Posso svolgere la mia attività lucrativa da casa nella misura del	<input type="text"/>
	%

da

gg, mm, aaaa

a

gg, mm, aaaa

Allegato: Dichiarazione scritta del datore di lavoro con la quale si conferma che nessun lavoro sostitutivo può essere ragionevolmente assegnato e che l'attività lucrativa non può essere esercitata da casa (telelavoro).

Soffro di una delle suddette malattie.

Allegato: Certificato medico

4. Pagamento dell'indennità

L'indennità deve essere versata direttamente sul seguente conto bancario o postale:

Titolare del conto

Nome e indirizzo della banca / posta

N. IBAN

Conferma

L'indennità sarà versata solamente in caso di interruzioni effettive dell'attività lucrativa. Il pagamento avviene mensilmente e a posteriori. Le indennità a seguito di quarantena saranno pagate alla fine del diritto e tutte insieme. Le indennità percepite a torto, sono da rimborsare. Indicazioni non veritiere possono portare a sanzioni.

Inoltrando questo formulario la persona richiedente prende conoscenza delle disposizioni indicate e conferma la correttezza delle informazioni date.

Allegati:

- Calcolo della prestazione /decisione di altre assicurazioni (sociali)
- Certificato di salario degli ultimi 3 mesi
- Certificazione di perdita di guadagno in caso di telelavoro
- Attestazione del datore di lavoro sulla perdita di guadagno durante il telelavoro
- Attestazione della temporanea chiusura della struttura
- Copia della decisione in caso di supplemento per cure intensive nel caso di bambini e giovani colpiti da problemi di salute
- Attestazione circa la partenza verso e il ritorno da un Paese a rischio
- In caso di rientro da un Paese a rischio: attestazione sulla comunicazione dell'obbligo di quarantena
- Attestazione della messa in quarantena (certificato medico o ordinanza ufficiale)
- Fiduciario: mandato commerciale
- Attestazione che conferma l'appartenenza al gruppo di persone particolarmente vulnerabili (certificato medico)
- Dichiarazione scritta del datore di lavoro con la quale si conferma che nessun lavoro sostitutivo può essere ragionevolmente assegnato e che l'attività lucrativa non può essere esercitata da casa (telelavoro)

Per favore non aggraffare i vostri documenti.